



TRIBUNALE di MATERA

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del XX.III.XXVII;

ritenuto opportuno, in considerazione della natura e del valore della controversia, formulare alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., una proposta atta a conciliare la controversia;

premesso che la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa non può essere effettuata con criteri equitativi, posto che la ragione del ricorso a tali criteri è insista nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico;

osservato che la quantificazione equitativa del danno non patrimoniale subito dal soggetto diffamato deve comunque tener conto di una serie di parametri ormai tipizzati nella casistica giurisprudenziale quali la gravità dei fatti attribuiti, la particolare capacità di penetrazione del mezzo di diffusione, l'eventuale reiterazione degli episodi, le qualità personali dell'offeso e il ruolo rivestito dalla vittima, l'incidenza sulla vita di relazione, il grado di colpevolezza del responsabile (Cass. n. 9672/97); rilevato che, nella specie, l'attore lamenta che nell'articolo pubblicato sulla "ALFA" il XV.V.XXIV sarebbe stata riportata la notizia del suo proscioglimento - quale altro indagato - rispetto a reati particolarmente gravi, che lo vedevano invece coinvolto in qualità di persona offesa; osservato che, nella valutazione della fattispecie dedotta in giudizio, sul piano della colpevolezza del responsabile, deve tenersi conto della omonimia di cognomi tra l'indagato (BETA A) e la persona offesa (BETA B);

rilevato che, ai fini della liquidazione equitativa del danno, deve altresì aversi riguardo alla giovane età dell'attore, alla sfera di relazioni dallo stesso intrattenuta (limitata all'ambito familiare e amicale), e alla durata (circa un mese) del pregiudizio;

P.Q.M.

visto l'art. 185 bis c.p.c., formula nei confronti delle parti, allo stato e fatta salva ogni diversa valutazione nel merito della controversia, la seguente proposta conciliativa, il cui rifiuto potrà assumere rilievo ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c.:

"La GAMMA S.p.A. accetta di corrispondere, in favore dell'attore, per le causali di cui all'atto di citazione, la complessiva somma di € 3.500,00; spese compensate";

- assegna alle parti termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare dichiarazione di accettazione o rifiuto della proposta;
- rinvia all'udienza del XXII.VI.XXVII, ore 09,00, per i provvedimenti conseguenti.

Si comunichi.

Matera, XIII.V.XXVII

Il Giudice
BBBBBB

